

REGOLAMENTO (CEE) N. 2027/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento e che fissa l'importo dell'aiuto per la fornitura di semole e semolini di frumento duro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (¹), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione (²), modificato dal regolamento (CEE) n. 467/92 (³), ha definito il bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM); che tale bilancio consente l'intercambiabilità dei quantitativi previsti per taluni prodotti nonché, se del caso, l'aumento durante l'esercizio del quantitativo globale fissato per i cereali da foraggio; che, in seguito all'esperienza acquisita e per soddisfare il fabbisogno cerealicolo dei DOM, risulta necessario modificare detto bilancio di previsione; che occorre pertanto modificare l'allegato del regolamento (CEE) n. 388/92;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91, è necessario prevedere la fissazione di un aiuto per la fornitura nei DOM di semole e semolini di frumento duro di origine comunitaria; che, in sede di calcolo dell'aiuto, la fissazione di un importo pari alla restituzione all'esportazione, maggiorato di un elemento fisso in vista delle forniture di quantitativi modesti, rende i prodotti comunitari competitivi rispetto a quelli originari di paesi terzi;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1992.

considerando che le restituzioni all'esportazione vengono infatti fissate in riferimento ai prezzi dei cereali e dei prodotti a base di cereali sul mercato comunitario, nonché ai relativi prezzi sul mercato mondiale; che le restituzioni devono coprire il divario fra tali prezzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento devono applicarsi all'intero secondo semestre del 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 388/92, il prospetto relativo al secondo semestre del 1992 è sostituito dal prospetto contenuto nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'importo dell'aiuto per la fornitura nei DOM di semole e semolini di frumento duro del codice NC 1103 11 10 fabbricati con cereali trasformati nel resto della Comunità è pari alla restituzione all'esportazione per tale prodotto, maggiorata di 6 ecu/t.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

(²) GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.

(³) GU n. L 53 del 28. 2. 1992, pag. 14.